



**CONFERENZA DEI SINDACI
CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI**

Bergamo, 5 marzo 2020

Alla cortese attenzione
S.E. Prefetto di Bergamo

Oggetto: richiesta interpretazione univoca in riferimento alla pratica sportiva

Egregio Sig. Prefetto di Bergamo,

l'emergenza relativa al contagio da Nuovo CoronaVirus ha reso necessaria l'attuazione di una serie di azioni e restrizioni sul territorio lombardo, definite dai vari DPCM adottati in questi giorni.

A nome del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo, sono a chiedere una interpretazione chiara e univoca in merito alla pratica sportiva perché i Decreti, le interpretazioni, i comunicati di questi giorni stanno generando confusione e la tutela della salute pubblica, prioritaria, rischiano di essere vanificata da comportamenti non conformi sul territorio e da valutazioni economiche degli operatori privati (legittime e condivisibili, ma che non possono essere subordinate ai principi di precauzione invocati in questi giorni).

PRESO ATTO CHE

in merito alla pratica sportiva, **il DPCM del 01/03/2020** ha evidenziato tre aspetti:

Art. 2

Comma 1.a - sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

Comma 1.b - sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

Comma 3 - Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura: sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

In data **03 marzo 2020** l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un avviso con le seguenti precisazioni:

Con specifico riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all'art. 2, si precisa quanto segue. L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro. La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

Il **Coni in data 04/03/2020** ha emanato una nota a firma del Segretario Generale Carlo Mornati di interpretazione dell'art. 2 del DPMC 01/03/2020 nella quale si chiarisce che:

La sospensione prevista dall'art. 2 comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, limitata alla sola Regione Lombardia ed alla sola Provincia di Piacenza, riguarda lo sport di base e l'attività motoria in genere, svolta all'interno delle predette strutture (...) e che sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto all'atto del tesseramento, previa sottoposizione agli accertamenti sanitari all'uopo previsti, il certificato di idoneità agonistica e svolgono attività sportiva riconosciuta come tale dalla relativa Federazione Sportiva Nazionale (o Disciplina Sportiva Associata)

Successivamente, in data **04 marzo 2020** il **DPCM** ha evidenziato ulteriori aspetti:

art. 1 lettera c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 2020, e

*successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)**

Art. 2 lettera e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati

Art. 4 comma 2 Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del DPCM 01/03/2020 e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al DPCM 01/03/2020 le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

**Allegato 1 lettera d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro*

SI RICHIEDE, in virtù delle indicazioni contrastanti contenute nei documenti sopra citati, di fornire una interpretazione univoca per tutto il territorio della Provincia di Bergamo sulla possibilità di utilizzare gli impianti sportivi pubblici e quelli privati (palestre, piscine, sale fitness, corsi di danza, etc) e le relative regole da rispettare.

Rimaniamo a disposizione per un confronto in merito qualora lo riteniate opportuno.

Ringraziandola per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Marcella Messina

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative e conservato agli atti dell'ATS di Bergamo, a disposizione del destinatario

UFFICIO SINDACI - VIA GALLICCIOLLI 4, BERGAMO TEL. 035.385384-5 CELL. 335.1834092 E-MAIL: ufficio.sindaci@ats-bg.it